



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Servizio Unico Attività Tecniche

---

## **ATTIVITÀ D/13/20**

**Area Operativa Centro – Ex Ospedale Estense – Distretto 3**

**REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE PER SERVIZI DISTRETTUALI**

### **1.11 – SCHEMA DI CONTRATTO**

Modena, 10 Marzo 2023

*Il progettista – responsabile del progetto*

**PLANETA**

*PLANETA srl*

*Via F. Ferrari, 2 - Reggio Emilia*

*Timbro professionale e firma*

---

## INDICE

<b>CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO</b> .....	<b>4</b>
PREMESSA	4
ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
ART. 1.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
Il costo della manodopera risulta essere pari a € 309.246,99 .....	4
ART. 1.3 - OPERE DA REALIZZARE .....	4
<b>CAPO II - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO - CAUZIONI - SUBAPPALTI</b> .....	<b>5</b>
ART. 2.1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO .....	5
ART. 2.2 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	5
ART. 2.3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO .....	5
ART. 2.3.1 – PROTOCOLLI DI LEGALITA' .....	6
ART. 2.4 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 2.5 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	6
ART. 2.5.1 - POLIZZA ASSICURATIVA ex ART. 129 DEL Codice Appalti.....	6
ART. 2.6 - FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE .....	6
ART. 2.7 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE .....	7
ART. 2.8 - SUBAPPALTI, FORNITURE CON POSA E NOLI A CALDO .....	7
ART. 2.9 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI .....	7
ART. 2.10 - PREZZI CONTRATTUALI - LAVORI IN ECONOMIA .....	7
ART. 2.11 - CONTENZIOSO.....	7
ART. 2.12 - DANNI .....	8
ART. 2.13 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	8
ART. 2.14 - ACCESSO AL CANTIERE - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI .....	8
ART. 2.15 - MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	8
<b>CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI</b> .....	<b>8</b>
ART. 3.1 - CONSEGNA DEI LAVORI .....	8
ART. 3.2 – PIANO DELLA QUALITÀ DI COMMESSA.....	10
ART. 3.3 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI .....	10
ART. 3.4 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI CRONOPROGRAMMA.....	10
ART. 3.5 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI.....	10
ART. 3.6 - SICUREZZA DEI LAVORATORI .....	10
ART. 3.7 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI.....	11
ART. 3.8 - PROVVISI DEI MATERIALI.....	11
ART. 3.9 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI .....	11
ART. 3.10 - RESPONSABILITÀ TECNICA.....	11
ART. 3.11 - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEL CANTIERE.....	12
ART. 3.12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE .....	12
ART. 3.13 - ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI .....	12
ART. 3.14 - VARIAZIONI AI LAVORI E DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI.....	12
ART. 3.15 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI.....	14
ART. 3.16 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO.....	14
ART. 3.17 - PREMIO DI ACCELERAZIONE .....	14
ART. 3.18 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	14
ART. 3.19 – PROROGHE.....	14
ART. 3.20 - LAVORI FESTIVI E FUORI DELL'ORARIO NORMALE .....	14
ART. 3.21 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI .....	14
<b>CAPO IV - PAGAMENTI</b> .....	<b>14</b>
ART. 4.1 - ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI E PAGAMENTI IN ACCONTO .....	14
Art. 4.1.1 – particolarità dei pagamenti delle opere riguardanti la prevenzione incendi .....	15
ART. 4.2 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI.....	15
art. 4.3 DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE .....	15
ART. 4.4 - CONTO FINALE .....	15
<b>CAPO V - COLLAUDI</b> .....	<b>15</b>
ART. 5.1 - COLLAUDI.....	15
<b>CAPO VI - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ</b> .....	<b>16</b>
GRUPPO A - ONERI DI CARATTERE GENERALE.....	16
A1 - IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA .....	16
A1.1 - ASSICURAZIONI SOCIALI .....	16
A1.2 - CONTRATTI DI LAVORO .....	16
A1.3 - TURNI DI LAVORO .....	16
A1.4 - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME.....	16
A2 - RELATIVE AI LAVORI .....	16
A2.1 - SGOMBERO DEI LOCALI .....	16
A2.2 - ACCERTAMENTI TECNICI .....	16
A2.3 - FORNITURA DOCUMENTAZIONE .....	16
A2.4.- FORNITURA DI MEZZI DI TRASPORTO .....	16
A2.5 - NORME AMBIENTALI .....	16
A2.6 - NORME DI SICUREZZA.....	16

GRUPPO B - ONERI DA SOSTENERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI .....	17
B1 - ALLACCIAMENTI, CANTIERAMENTO .....	17
B.1.1 – PERMESSI TEMPORANEI .....	17
B.1.2 – ALLACCIAMENTI TEMPORANEI .....	17
B.1.3 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO .....	17
B.1.4 – INTERVENTI SU STRADE .....	17
B.1.5 – SPOSTAMENTO RETI .....	17
B.1.6 – TRACCIAMENTO .....	17
B.1.7 – CARTELLO DI CANTIERE .....	17
B.1.8 – AREA DIREZIONALE .....	17
B.1.9 – PRATICA C.A. ....	17
B.1.10 – ALLESTIMENTO AREA CANTIERE .....	17
B.2 - RICONOSCIBILITÀ DEGLI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE .....	17
B.2.1 – DOCUMENTAZIONE .....	17
GRUPPO C - ONERI DA SOSTENERE DURANTE IL CORSO DEI LAVORI .....	17
C1 - GESTIONE DEL CANTIERE .....	18
C.1.3 – ACQUE .....	18
C.1.4 – GUARDIANIA CANTIERE .....	18
C.1.5 – CARTELLI DI CANTIERE .....	18
C.1.6 – PERCORSI .....	18
C.1.7- SCHEMI COSTRUTTIVI FOGNATURE .....	18
C.1.9 – TENUTA GIORNALE DEI LAVORI .....	18
C2 - PROVE E CAMPIONATURE .....	19
C2. 1 – CAMPIONATURA MATERIALI .....	19
C2. 2 – PROVE .....	19
C2. 3 – PROVE DI CARICO .....	19
C3 - CALCOLI, GETTI .....	19
C3. 2 – COMUNICAZIONE AVVISO GETTI OPERE IN C.A. ....	19
C4 - TENUTA DEL CANTIERE .....	19
C4. 1 – PULIZIA CANTIERE .....	19
C4. 2 – PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE .....	19
C4. 3 – ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE .....	19
C4. 4 – CUSTODIA MATERIALI DELL'AMMINISTRAZIONE .....	20
GRUPPO D - ONERI DA SOSTENERE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	20
D1 - OPERAZIONI DI SGOMBERO .....	20
D1.1 – SGOMBERO CANTIERE .....	20
D2 - DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI RISPETTO .....	20
D2.1 – FASCICOLO ISTRUZIONI .....	20
D2.3 – MATERIALI DI RISPETTO .....	20
D2.4 – DEPLIANT ILLUSTRATIVI FINALI .....	20
D2.5 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI .....	20
D2.7 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI .....	20
D2.8 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT® .....	21
D3 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO .....	21
D4 - GARANZIA DEI LAVORI .....	21
TABELLA P - QUADRO DELLE PENALI .....	21

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella A: Quadro di spesa per lavori .....	4
Tabella B: Quadro di spesa per lavori .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Tabella E: Percentuali indicative di incidenza delle lavorazioni per i lavori compensati a corpo, valevoli ai soli fini contabili .....	12
Tabella F: Fasi di svolgimento dei lavori .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

### PREMESSA

Nell'ambito del presente Schema di Contratto s'intendono per:

<b>Codice</b>	D.Lgsv. 12 aprile 2006 n. 163, e s. m. i.
<b>Regolamento</b>	D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207.
<b>Capitolato</b>	D.M. del 19 aprile 2000, n. 145.
<b>T.U.S.</b>	D.Lgsv. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
<b>CSP</b>	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
<b>CSE</b>	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
<b>RUP</b>	Responsabile Unico del Procedimento

Dal punto di vista normativo l'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente "Schema di contratto", dal Capitolato generale e dai seguenti Capitolati speciali d'appalto:

- Capitolato speciale d'appalto - disciplinare tecnico opere edili ed affini
- Capitolato speciale d'appalto - disciplinare tecnico impianti elettrici e speciali
- Capitolato speciale d'appalto - disciplinare tecnico impianti meccanici

### ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione di una nuova sede per servizi distrettuali presso l'Ex Ospedale Estense.

I lavori verranno realizzati in Modena, presso il Corpo 02 dell'Ex Ospedale Estense, via Vittorio Veneto (con accesso secondario da via Sant'Agostino).

Ai sensi dell'art. 26-bis della legge 09.08.2013 n. 98 di conversione del D.L. 21.06.2013 n. 69 per il presente appalto non è previsto il frazionamento in lotti perché il progetto ed il conseguente intervento costituiscono un unicum sotto il profilo edile ed impiantistico.

### ART. 1.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

#### Lavori a corpo

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad € **1.190.648,42** (diconsi € un milione centonovantamila seicentoquarantotto/42) IVA esclusa.

Le categorie dei lavori da eseguirsi sono esposte nella seguente tabella; nella stessa sono anche indicate, per ciascuna delle categorie le modalità di compenso previste (a corpo o a misura), nonché le opere in economia incluse nel corrispettivo di appalto ai sensi dell'Art. 16 del Regolamento. Poiché trattasi di lavori "a corpo", nel corrispettivo contrattuale è da ritenersi compreso ogni onere, nessuno escluso, per consentire la completa utilizzazione delle opere nelle condizioni e per gli scopi espressi nei documenti di gara. Si intendono quindi comprese tutte le lavorazioni, ancorché non esplicitate, necessarie per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, funzionanti e funzionali per gli scopi individuati dal presente progetto esecutivo.

La suddivisione indicata in Tabella A ha scopo indicativo; il prezzo offerto dall'impresa per l'appalto "a corpo" comprende tutte le lavorazioni necessarie per realizzare l'opera descritta.

**Tabella A: Quadro di spesa per lavori**

Designazione delle diverse categorie		LAVORI			
		Importi			totali
		a corpo	a misura	sicurezza	
<b>Opere edili</b>					
<b>OG1</b>	Lavori strutturali, edili ed affini	€ 549.276,04	000.000,00	€ 13.059,34	€ 562.335,38
<b>Impianto di sollevamento</b>					
<b>OS4</b>	Lavori F/posa Impianto di sollevamento	€ 105.593,70	000.000,00	€ 2.510,55	€ 108.104,25
<b>Impianti elettrici e speciali</b>					
<b>OS30</b>	Lavori elettrici e speciali	€ 277.796,64	000.000,00	€ 6.604,77	€ 284.401,41
<b>Impianti meccanici</b>					
<b>OS28</b>	Lavori impianti meccanici - climatizzazione	€ 185.105,14	000.000,00	€ 4.400,97	€ 189.506,11
<b>Staffaggi in genere</b>					
<b>OS3</b>	Lavori impianti idro-sanitari, gas e antincendio	€ 45.226,00	000.000,00	€ 1.075,27	€ 46.301,27
<b>Totale generale a base d'appalto</b>		<b>€ 1.162.997,52</b>	<b>000.000,00</b>	<b>€ 27.650,90</b>	<b>1.190.648,42</b>

Il costo della manodopera risulta essere pari a € 309.246,99

### ART. 1.3 - OPERE DA REALIZZARE

Per la descrizione dettagliata degli interventi si rimanda alla relazione tecnica di progetto, elaborato n. 1-1 RELAZIONE GENERALE E STORICA.

L'intervento finalizzato alla realizzazione di una sede per i Servizi Sanitari presso l'ex Ospedale Estense è a conclusione di un percorso di ridisegno delle strutture sanitarie modenesi; Si tratta quindi di realizzare una adeguata struttura che eroga alcune prestazioni sanitarie

di base, a servizio della popolazione del centro storico, in un contesto organico e coordinato di sedi sanitarie che vanno dai due ospedali – ora unificati – Policlinico e Baggiovara, alle nuove Case della Salute, con articolazioni diverse.

Obiettivo del presente progetto è proprio quello di dare una nuova configurazione interna a porzioni di edificio storico attualmente 'al grezzo'. Sostanzialmente si tratta di un intervento di ristrutturazione interna, che non modifica in alcun modo quanto già realizzato nell'ambito degli interventi di miglioramento sismico, bensì prevede e predispose distribuzioni interne (layout e impianti).

L'opera, in sintesi, è tecnicamente tesa a conciliare le esigenze funzionali di erogazione dei servizi sanitari con quelle di comfort, privacy e umanizzazione rivolte a operatori ed utenti nonché a coniugare la qualità edilizia e la sostenibilità ambientale.

L'edificio in oggetto è sottoposto a Vincolo di tutela da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art. 10, comma 1 e 12 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel citato Decreto Legislativo.

Si veda in tal senso il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza (Prot. N.5981 del 15/02/2017), in sede di presentazione del progetto preliminare da parte del Comune di Modena (Prot. N.17248 del 06/02/2017).

Tutti gli interventi saranno eseguiti durante il normale svolgimento delle attività sanitarie; pertanto deve essere tenuta particolare cura affinché non vi siano interferenze tra i percorsi di cantiere e quelli diretti all'ospedale, non vi siano diffusione di polveri, le aree di intervento siano accuratamente segregate, etc.; Le opere provvisorie necessarie per eseguire le compartimentazioni provvisorie al fine di delimitare le aree di intervento sono a carico dell'impresa e comprese nel prezzo contrattuale.

Poiché gli interventi dovranno essere eseguiti su edifici all'interno dei quali verrà mantenuta in funzione l'attività sanitaria, l'impresa deve effettuare un accurato sopralluogo nelle zone d'intervento per rendersi perfettamente conto delle opere da eseguire e delle modalità di esecuzione.

L'impresa deve altresì valutare quali opere provvisorie intenderà adottare durante l'esecuzione dei lavori al fine di impedire lo spargimento di polveri, l'accumulo dei materiali di risulta, la promiscuità dei percorsi con il personale; dette opere provvisorie dovranno essere conformi ai contenuti del PSC. L'impresa ha facoltà di proporre la modifica entro 10 gg dalla consegna dei lavori, che dovrà essere approvata dal CSE.

## **CAPO II - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO - CAUZIONI - SUBAPPALTI**

### **ART. 2.1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'offerta economica, comprensiva di progetto nel caso di appalto concorso, deve essere formulata secondo le modalità descritte nel bando di gara.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente Schema di Contratto e dalle norme dettate dai Disciplinari tecnici allegati e facenti parte del contratto, nonché per tutto ciò che non è in opposizione con le condizioni e norme dei citati Capitolato d'oneri e Disciplinari tecnici, all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nel Capitolato Generale.

Un errore nelle quantità previste sotto qualunque titolo non è considerato e l'Impresa concorrente rimane interamente responsabile della completa esecuzione delle opere edili e degli impianti.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con le modalità descritte nel bando di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere alla aggiudicazione. Nessuna spesa è dovuta ai concorrenti per la partecipazione alla gara.

### **ART. 2.2 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente, a richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto d'appalto e in caso di rifiuto verrà incamerata la fideiussione prestata a garanzia dell'offerta oltre al risarcimento delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione della gara e ai danni conseguenti.

Secondo quanto stabilito dall'Art. 106 del Regolamento la stipulazione del contratto dovrà essere preceduta dal verbale sottoscritto dall'impresa e dal responsabile del procedimento circa il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Qualora l'approvazione non abbia luogo nel termine di cui al comma nove dell'Art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza all'impresa non spetta alcun indennizzo.

L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisorie.

### **ART. 2.3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Formano parte integrante del contratto di appalto:

- il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;
- il presente schema di contratto;
- i capitolati speciali;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco descrittivo degli articoli
- l'elenco dei prezzi unitari
- il piano di sicurezza redatto in conformità dell'art. 131 del Codice;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;
- gli elaborati richiesti e descritti nella lettera d'invito;
- la lettera d'invito alla gara;
- l'offerta presentata secondo le modalità prescritte nel bando di gara;
- il piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa.

Nel caso di discordanza tra i documenti contrattuali, verrà adottata la soluzione che a giudizio del Direttore dei lavori sia ritenuta più utile agli scopi individuati dal presente progetto esecutivo.

*1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:*

*2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.*

*3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.*

*4. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.*

### **ART. 2.3.1 – PROTOCOLLI DI LEGALITA'**

Formano parte integrante del presente "Schema di contratto" e del successivo contratto:

1) "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" della Prefettura di Modena consultabile presso l'Ufficio Gare del Servizio Tecnico

2) Piano di Integrità dell'AUSL MO (reperibile all'indirizzo <http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10423>).

Tali Protocolli prevedono:

a) la dichiarazione dell'Impresa di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2010 presso la Prefettura di Modena tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/modena>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

c) di essere a conoscenza che il Piano di Integrità dell'AUSL di Modena prevede:

- l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- l'azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti di cui sopra;
- la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto ai punti precedenti e il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l'AUSL per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare all'Azienda USL di Modena l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo di Intesa della Prefettura di Modena (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; fornitura e posa in opera e noli a caldo (qualora non assimilati a subappalti ex art. 118 del D.Lgs. 163/2006); autotrasporto per conto di terzi; guardiania dei cantieri), nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro contraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;
- l'impegno dell'Impresa appaltatrice e delle eventuali imprese sub-contraenti a presentare autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura;
- di prendere atto che, allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), l'Azienda USL di Modena adempie alle disposizioni normative di cui alla L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A. L'Azienda provvederà a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti di analoga clausola. In entrambi i casi, in caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al sub-contratto.

### **ART. 2.4 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE.**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, di bollo, delle copie del contratto stesso e dei documenti e dei disegni di progetto, compresi quelli che devono essere consegnati all'appaltatore.

A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo.

### **ART. 2.5 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Al momento della aggiudicazione l'Impresa deve prestare cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo netto d'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale cauzione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

prevedere l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Si applicano l'art. 40, comma 7, e art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **ART. 2.5.1 - POLIZZA ASSICURATIVA EX ART. 129 DEL CODICE APPALTI**

L'esecutore è altresì obbligato stipulare la polizza assicurativa, prevista dall'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., polizza che tenga indenne l'Azienda U.S.L. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; tale polizza deve avere i seguenti massimali: somma assicurata corrispondente all'importo dei lavori in contratto per i danni di esecuzione; minimo € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi. La mancata presentazione di tale polizza 10 giorni prima della consegna dei lavori comporterà l'applicazione per ogni giorno di ritardo di una penale nella misura prevista dall'art. 9 del bando/invito.

Tale penale verrà contabilizzata sul primo SAL.

### **ART. 2.6 - FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE**

Le garanzie e le cauzioni hanno la funzione di assicurare l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, al rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente corrispondere ad un terzo per il completamento dei lavori.

L'amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto.

Tale potere verrà esercitato con l'incameramento totale o parziale della cauzione.

L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

## **ART. 2.7 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 2 del Capitolato.

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori. Tutte le comunicazioni del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento saranno effettuate a mani proprie dell'appaltatore, o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure saranno effettuate presso il domicilio eletto secondo le modalità stabilite dal Capitolato.

Nel contratto in ottemperanza alle disposizioni normative di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", dovranno essere indicate le persone titolate alla riscossione (nome, cognome, CF, carica ricoperta) ed i conti correnti dedicati.

## **ART. 2.8 - SUBAPPALTI, FORNITURE CON POSA E NOLI A CALDO**

Relativamente ai subcontratti si fa riferimento a quanto disposto dal Codice.

L'impresa concorrente che intenda ricorrere al subappalto deve presentare: una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 118 del Codice circa le opere che essa intenda subappaltare. Si fa presente che le autorizzazioni al subappalto, fermo restando l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge, saranno rilasciate solo per quelle lavorazioni esattamente coincidenti con quelle dichiarate. Si precisa che ai sensi **dell'art. 118, comma 11, del Codice** è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo non superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Oltre al nominativo e domicilio del subappaltatore, all'indicazione e descrizione dettagliata delle opere o categorie di lavoro che intende subappaltare, con indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare e con il relativo ribasso del subappaltatore, ed alle giustificazioni motivate di tale intendimento, l'appaltatore deve fornire al Committente ogni altra notizia che questi richieda al riguardo per la qualificazione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per la qualificazione tecnica.

L'appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori oggetto dell'istanza.

Il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'accoglimento o meno della richiesta dall'appaltatore.

Le lavorazioni previste in contratto con un'unica voce nella lista delle categorie non possono essere affidate in subappalto separando la posa in opera dalla fornitura.

Nel caso che il Committente autorizzi il subappalto, l'appaltatore resta comunque responsabile di fronte ad esso dei lavori subappaltati, in solido con il subappaltatore. Eventuali imposte e qualsiasi altra maggiore spesa derivanti dal subappalto sono o in ogni caso ad esclusivo carico dell'appaltatore. Il Committente può revocare l'autorizzazione al subappalto, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'appaltatore, e questi, al ricevimento della suddetta comunicazione, allontanerà immediatamente il subappaltatore, di ciò direttamente rispondendo verso il committente. Tale revoca non dà alcun diritto all'appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni e di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto ai sensi dell'art. 118, commi 3 e 7, del Codice ad inviare alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

A fronte della comunicazione di fornitura e posa in opera o di nolo a caldo effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'Amministrazione si riserva di verificare l'effettiva ricorrenza della fattispecie, riservandosi il diritto di sospendere le lavorazioni comunicate, qualora esse ricadano nel caso di subappalto da autorizzare, secondo le modalità prescritte dal citato art. 105.

## **ART. 2.9 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI**

Il prezzo di appalto si intende fisso e invariabile.

Per la revisione dei prezzi si fa riferimento alle clausole previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## **ART. 2.10 - PREZZI CONTRATTUALI - LAVORI IN ECONOMIA**

Il prezzo complessivo "a corpo" offerto, al netto del ribasso d'asta, si intende accettato dall'appaltatore secondo calcoli di sua convenienza,

e compensa ogni onere, nessuno escluso, per consentire la completa utilizzazione delle opere nelle condizioni e per gli scopi espressi nei documenti di gara; sono quindi espressamente compresi nell'importo offerto i seguenti oneri,

- circa il cantiere: le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione, la recinzione, la sorveglianza, la custodia, le vie di accesso, le spese per le occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali. Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

- circa la sicurezza: le spese per l'esecuzione dei lavori tutelando gli operai e gli operatori della struttura – opere provvisorie, anche se non esplicitamente descritte nel PSC.

- circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

- circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali;

- circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

- circa i lavori, tutte le spese per le forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisorie, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e negli elenchi dei prezzi unitari.

- circa i rilievi: le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Sono inoltre nel prezzo complessivo "a corpo" tutti gli oneri di cui al successivo

## **ART. 2.11 - CONTENZIOSO**

Per gli eventuali contenziosi conseguenti a iscrizione di riserve sui documenti contabili, si fa riferimento a quanto stabilito dagli artt. 240 e 240-bis del Codice.

**È escluso l'arbitrato.**

Foro competente è quello di Modena.

### **ART. 2.12 - DANNI**

Si richiamano integralmente i contenuti dell' Art. 165 del Regolamento.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, tutte le opere provvisoriale e tutte le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nella esecuzione dei lavori.

In particolare, l'appaltatore deve tenere conto che le opere saranno all'interno di una struttura sanitaria in funzione e che, quindi, tutte le precauzioni, le opere provvisoriale, i tamponamenti provvisori devono consentire lo svolgimento delle attività sanitarie senza causare danni al personale, agli utenti ed alle cose.

Tutti gli oneri derivanti dal mancato o parziale rispetto del presente articolo sono a totale carico dell'appaltatore.

### **ART. 2.13 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia per iscritto al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento;

3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti;

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al punto 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso;

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere;

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

### **ART. 2.14 . ACCESSO AL CANTIERE - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

L'accesso al cantiere è riservato agli addetti ai lavori ed al personale dell'ufficio di direzione.

E' vietato all'appaltatore di consentire a chicchessia l'accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del direttore dei lavori.

L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene il cantiere ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie, fornire a terze documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie etc.) nè pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste, rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

Per la contravvenzione a quanto sopra esposto sarà applicata all'Impresa appaltatrice la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale sarà detratto dal Certificato di Pagamento immediatamente successivo; ciò non esonera l'appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati all'amministrazione per comportamenti difforni rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.

### **ART. 2.15 - MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di morte dell'appaltatore, si applicano le norme previste dagli articoli 1674 e 1675 del codice civile.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Azienda si riserva l'applicazione dell'art. 140 del Codice.

## **CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 3.1 - CONSEGNA DEI LAVORI**

Il RUP autorizza il DL alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace.

In materia di "consegna dei lavori" si dettaglia quanto segue:

#### **IN MERITO AL GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA**

1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace.

Il responsabile del procedimento autorizza altresì il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna secondo il precedente punto 1, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine

contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati al successivo paragrafo *"in merito ai riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori"*. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal successivo paragrafo *"in merito ai riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori"*.

9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente punto 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste dai punti 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità.

#### **IN MERITO AL PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA**

12. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al successivo punto 18, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

13. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

14. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi del precedente punto 4, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

15. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

16. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

17. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

18. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 107 del Codice.

#### **IN MERITO ALLE DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA**

19. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

20. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

21. Il responsabile del procedimento, acquisito il benessere del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui al precedente punto 18.

22. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del Regolamento.

#### **IN MERITO AI RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI**

23. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante come indicato al precedente paragrafo *"in merito al giorno e termine per la consegna"*, punti 8 e 9, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (\*), nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

24. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

25. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 23 e 24, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.

26. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 23, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 24 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190.

Se ricorrono le condizioni, la consegna potrà avvenire in pendenza di contratto secondo le procedure indicate al precedente paragrafo "in

merito al giorno e termine per la consegna" al punto 4.

La consegna di tutte le opere oggetto del presente appalto sarà unica; dal relativo verbale decorre il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori. L'impresa dovrà però prevedere un frazionamento delle opere appaltate in sub-cantieri contigui, nonché separati, con conseguente impatto sui tempi di spostamento delle attrezzature, materiali e mezzi da un'area all'altra nonché da un cantiere all'altro e viceversa.

**NOTE:**

**NOTA (\*)**

- Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
- La liquidazione delle spese di cui al punto (a) è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
- Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

### **ART. 3.2 – PIANO DELLA QUALITÀ DI COMMESSA**

Si richiama quanto prescritto all'art. 43 comma 4 del Regolamento: Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), del Regolamento, il direttore dei lavori dovrà acquisire "Piano di qualità di costruzione e di installazione" redatto dall'appaltatore. Tale documento deve contenere le indicazioni relative alla identificazione, pianificazione e programmazione delle condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il direttore dei lavori verificherà congruenza e completezza del "Piano di qualità di costruzione ed installazione", richiedendone se necessarie eventuali modifiche ed integrazioni, prima della sua approvazione. Il direttore dei lavori concorderà quindi con l'appaltatore le modalità di controllo delle fasi esecutive sulla base di quanto previsto dal "Piano di qualità di costruzione ed installazione".

In tutti i casi in cui l'impresa abbia un sistema di controllo della qualità certificata secondo la norma UNI ISO 9001: 2008, dovrà fornire al DL – entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, il PdQ di commessa dalla stessa predisposto per il cantiere secondo la UNI ISO 9001: 2008.

Allo scopo di conferire maggior efficacia all'attività di sorveglianza e controllo delle fasi esecutive, il Direttore dei lavori può richiedere all'impresa esecutrice la consegna del "piano della qualità di commessa" da essa redatto ai sensi della citata norma UNI ISO 9001: 2008.

### **ART. 3.3 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI**

Ci si atterrà alle seguenti procedure:

1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

### **ART. 3.4 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI CRONOPROGRAMMA**

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 43 del Regolamento.

L'impresa deve attenersi alle indicazioni contenute nel cronoprogramma allegato al contratto che è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Deve presentare **prima dell'inizio dei lavori**, un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione.

L'amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'amministrazione si riserva il diritto di interferire con il programma dei lavori presentato dall'impresa al fine di tutelare l'erogazione dei servizi sanitari, senza che l'Appaltatore possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### **ART. 3.5 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 4 e 6 del Capitolato.

L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte col contratto.

### **ART. 3.6 - SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 7, 8 e 9 del T.U.S., l'art. 131 del Codice, e l'art. 151 del Regolamento.

L'appaltatore è tenuto alla puntuale applicazione di quanto previsto dal piano di sicurezza allegato al contratto, nonché alla esecuzione di quanto ordinato dal CSE, che eserciterà le proprie mansioni secondo quanto previsto dal T.U.S..

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque **prima della consegna dei lavori**, l'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:

- il piano operativo di sicurezza (POS) relativo al cantiere interessato per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L., ed alle Casse Edili;

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

**Entro l'inizio dei lavori** l'appaltatore trasmette il piano di sicurezza alle imprese subappaltatrici, e ne dà comunicazione scritta al coordinatore per la sicurezza.

**Prima dell'inizio dei rispettivi lavori** ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il proprio piano operativo al coordinatore per la sicurezza.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

### **ART. 3.7 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI**

Dovrà avvenire secondo le modalità di seguito descritte:

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori (\*\*);

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dell'elenco descrittivo degli articoli ed essere della migliore qualità.

In caso di controversie si procede secondo quanto indicato in nota (\*\*).

Il Direttore dei Lavori può pretendere la fornitura di campioni, l'esecuzione di integrazioni in opera, la predisposizione di modelli in scala 1:1 delle opere, da eseguire senza che l'appaltatore possa richiedere maggiori compensi. Per ogni materiale/lavorazione indicata in progetto dovranno essere presentate le relative schede tecniche del produttore dalle quali risulti la rispondenza delle prescrizioni di progetto.

Materiali e componenti possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

#### **NOTE:**

#### **NOTA (\*\*)**

In caso di controversia si proceda secondo quanto di seguito indicato:

- Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

- Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

- L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

- Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

### **ART. 3.8 - PROVVISI DEI MATERIALI**

Si richiamano integralmente i contenuti dell' Art. 16 del Capitolato.

**Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori**, l'appaltatore fornisce alla stazione appaltante l'elenco delle marche relative alle forniture da installare rispondenti alle prescrizioni di Capitolato; l'elenco deve prevedere almeno tre alternative per ciascun prodotto scelto tra primarie marche in commercio, qualora non siano specificate nei Disciplinari Tecnici allegati al Contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere altre marche rispetto a quelle indicate, al fine di soddisfare le proprie esigenze in merito alla qualità dei materiali, alla loro durata ed alla rispondenza alle esigenze di omogeneità manutentiva dell'azienda.

### **ART. 3.9 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI**

Si richiamano integralmente i contenuti dell' Art. 17 del Capitolato.

Non vi sono prescrizioni speciali per i luoghi di provenienza dei materiali, fatta salva la loro rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate in progetto.

### **ART. 3.10 - RESPONSABILITÀ TECNICA**

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente

connessi con la maggior tutela della stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile. All'Impresa aggiudicataria incombe anzi l'obbligo di proporre alla direzione del cantiere un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale che deve essere assistito da un tecnico diplomato di specifica competenza.

La nomina dei tecnici sopra indicati deve essere comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante **entro 30 giorni dalla aggiudicazione** e, comunque, prima della consegna dei lavori.

In particolare compete esclusivamente all'appaltatore ed al direttore del cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità e i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisorie, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio e danni ricadrà pertanto sull'appaltatore, nonché sul personale preposto alla direzione tecnica dei lavori, restando la stazione appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale. L'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs.81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.

### ART. 3.11 - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEL CANTIERE

Il direttore del cantiere è responsabile del buon andamento del cantiere stesso, dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, di tutte le norme contrattuali, delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori in corso d'opera e dal coordinatore per la sicurezza.

Il direttore del cantiere vigila per l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

### ART. 3.12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 18 e 19 del Capitolato.

L'appaltatore deve eseguire le lavorazioni con la necessaria diligenza e con i materiali prescritti contrattualmente; il direttore dei lavori vigila affinché siano rispettati i requisiti contrattuali.

### ART. 3.13 - ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 180 e 184 del Regolamento. Nella annotazione dei lavori compensati a corpo si procederà registrando la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione indicata in Tabella B

**Tabella B: Percentuali indicative di incidenza delle lavorazioni per i lavori compensati a corpo, valevoli ai soli fini contabili**

Categorie di lavorazioni		Lavori a corpo	incidenza sul prezzo d'appalto	
a)	Opere edili e strutturali	€ 517.746,59	44,52	%
b)	Impianto di sollevamento	€ 105.593,70	9,08	%
c)	Impianto aerulico	€ 89.142,95	7,66	%
d)	Impianto climatizzazione	€ 95.962,19	8,25	%
e)	Impianto idrico-sanitario e scarichi	€ 40.603,70	3,49	%
f)	Prevenzione incendi	€ 4.622,30	0,40	%
g)	Impianti elettrici e speciali	€ 277.796,64	23,89	%
h)	Staffaggi in genere	€ 31.529,45	2,71	%
<b>Totale</b>		<b>1.162.997,52</b>	<b>100,0</b>	<b>%</b>

La valutazione delle aliquote percentuali delle opere eseguite è effettuata in maniera autonoma dal direttore dei lavori che può riferirsi al computo metrico di progetto.

### ART. 3.14 - VARIAZIONI AI LAVORI E DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

1. Nessuna variazione o aggiunta al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del codice.

2. Il mancato rispetto del punto 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 106 del codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui alla precedente NOTA (\*\*\*) riportata al par. 3.7 del presente documento. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo punto 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, è condizionata tale accettazione.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163.

7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c1), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera c1), del codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizionali al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del punto 6 del presente articolo e di quanto indicato in **NOTA (\*\*\*)**, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
14. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del codice.
15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del codice, l'esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
16. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
17. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

#### **IN MERITO ALLA DIMINUIZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE IN DIMINUIZIONE PROPOSTE DALL'ESECUTORE**

19. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.
20. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
21. L'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Il Direttore dei Lavori si riserva di accettare o meno quanto proposto.
22. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
23. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
24. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.
25. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.

L'amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato, nel presente Schema di Contratto e nei disciplinari tecnici che reggono il presente appalto.

Nessuna variante può essere introdotta dall'appaltatore senza autorizzazione del direttore dei lavori. L'appaltatore può proporre motivate

varianti migliorative al progetto appaltato ai sensi del precedente paragrafo "in merito alla *diminuzione dei lavori e varianti migliorative in*

*diminuzione proposte dall'esecutore*", purché comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori mantenendo inalterate le qualità dei materiali e delle lavorazioni.

**NOTE:**

**NOTA (\*\*\*)**

In caso Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, si proceda secondo quanto di seguito indicato:

- Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi

diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

- Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

- I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.

Ove comportino

maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del

procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

- Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta

- Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la

somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei

modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

### **ART. 3.15 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI**

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 3.14 del presente documento.

L'amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'appaltatore.

### **ART. 3.16 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 145, 159, 199 del Regolamento.

L'appaltatore deve ultimare i lavori **entro 180 diconsi (centootanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare **alla penale ammontante all'1x1000 dell'importo dei lavori** per ogni giorno di ritardo. Complessivamente la penale non può superare il 10% dell'importo di contratto.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo del lavoro.

### **ART. 3.17 - PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 23 del Capitolato

Non è previsto il premio di accelerazione.

### **ART. 3.18 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 158, 159, 160 del Regolamento.

Nei casi previsti dal Regolamento e dal Capitolato il direttore dei lavori od il responsabile del procedimento possono ordinare la sospensione temporanea dei lavori.

### **ART. 3.19 – PROROGHE**

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 159 del Regolamento.

L'appaltatore può richiedere motivata proroga all'ultimazione dei lavori, in merito alla quale si esprimerà l'amministrazione.

### **ART. 3.20 - LAVORI FESTIVI E FUORI DELL'ORARIO NORMALE**

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 27 del Capitolato

Le opere non verranno eseguite fuori dell'orario normale se non nei casi seguenti:

- che esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessità o urgenza;
- che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel tempo stabilito.

### **ART. 3.21 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 35 e 36 del Capitolato

Tutti gli oggetti ed i materiali ritrovati durante i lavori sono di proprietà dell'amministrazione, fatti salvi i diritti che spettano allo stato; appartengono altresì all'amministrazione i materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi.

## **CAPO IV - PAGAMENTI**

### **ART. 4.1 - ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI E PAGAMENTI IN ACCONTO**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 180, 183, 184, 185, 195 del Regolamento.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge raggiunga la cifra di **€ 200.000,00 (diconsi € duecentomila/00)**

Nella valutazione dei lavori compensati a corpo, ai sensi dell'Art. 184 del Regolamento, si procederà alla registrazione della quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria che è stata eseguita. Le quantità saranno desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori.

L'Impresa **ha l'obbligo** di segnalare con comunicazione scritta il presunto raggiungimento dell'importo di cui al primo comma del presente articolo. Tale segnalazione attiva la procedura di pagamento e fa decorrere i tempi per il suo perfezionamento, a partire dalla data di protocollo presso il Servizio Tecnico.

Successivamente (entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa), il direttore dei lavori effettua il sopralluogo conclusivo per verificare l'effettivo avanzamento dei lavori e provvede a verificare l'avanzamento e ad emettere il certificato di pagamento entro i successivi 45 giorni. Dell'emissione del certificato di pagamento e della sua trasmissione all'ufficio bilanci dell'Azienda l'impresa avrà notizia tramite lettera raccomandata, al fine di emettere la relativa fattura.

I tempi indicati sono quelli relativi al caso in cui l'Impresa presenti alla Direzione Lavori, contestualmente alla richiesta di raggiungimento dell'importo di cui al primo comma o alla comunicazione di fine lavori, il modello DURC in corso di validità. In caso contrario i tempi sopra esposti decorreranno dalla ricezione di "regolarità contributiva" rilasciata dagli Enti Ispettivi a seguito della richiesta dell'Azienda (45gg. circa).

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto (rata a saldo) qualunque sia l'ammontare, **viene rilasciato dopo l'accertata ultimazione dei lavori** ed il completo adempimento agli oneri individuati al capo VI - gruppo D2 del presente documento.

#### **ART. 4.1.1 – PARTICOLARITÀ DEI PAGAMENTI DELLE OPERE RIGUARDANTI LA PREVENZIONE INCENDI**

Il direttore dei lavori avrà facoltà di richiedere, in occasione dell'emissione di ogni S.A.L., la presentazione delle Certificazioni e delle dichiarazioni relative alle opere riguardanti la prevenzione incendi realizzate alla data dell'emissione.

La mancata presentazione delle dichiarazioni richieste - attestanti la correttezza della fornitura - non permetterà al Direttore dei Lavori di accettare le opere realizzate che, conseguentemente, non potranno essere inserite in contabilità.

#### **ART. 4.2 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI**

Si richiamano integralmente i contenuti dell' Art. 194, del Regolamento.

Inoltre si definisce quanto segue:

##### **IN MERITO AI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO**

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del Regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

##### **IN MERITO AD INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO**

4. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito dal precedente paragrafo "in merito ai termini di pagamento degli acconti e del saldo" per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
  5. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito dal precedente paragrafo "in merito ai termini di pagamento degli acconti e del saldo" per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
  6. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dal precedente paragrafo "in merito ai termini di pagamento degli acconti e del saldo" per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
  7. Nel caso di subappalto con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente paragrafo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.
- All'appaltatore spettano gli interessi di legge nel caso di ritardati pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato.

#### **ART. 4.3 DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 181, 190, 191, del Regolamento.

#### **ART. 4.4 - CONTO FINALE**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 143, 200 del Regolamento.

Il conto finale sarà compilato dal direttore dei lavori **entro 45 giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori**

### **CAPO V - COLLAUDI**

#### **ART. 5.1 - COLLAUDI**

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 215, 222, 219, 224, 221, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 237 del Regolamento.

Tutte le opere eseguite e le forniture sono oggetto di collaudo finale prima della presa in carico da parte dell'amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in carico l'opera realizzata o parte di essa prima che intervenga il collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Tutti gli oneri per l'esecuzione dei collaudi (manovalanza, energia elettrica, acqua, calore, mezzi d'opera, materiali, ecc.) sono a completo carico dell'appaltatore.

Disposizioni dettagliate relativamente ai collaudi funzionali e speciali, in relazione al tipo di opere realizzate, sono contenute nei disciplinari tecnici allegati al presente Schema di Contratto.

L'appaltatore ha in ogni caso l'obbligo di utilizzare strumentazioni in corretto stato di taratura/calibrazione per la effettuazione di prove e controlli di conformità, mettendo a disposizione le relative evidenze oggettive. Per ulteriori specifiche relative alle modalità e procedure di collaudo che dovranno essere seguite, si rimanda ai capitolati norme tecniche delle specifiche discipline

## **CAPO VI - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ**

L'appaltatore è obbligato ad effettuare, su richiesta del direttore dei lavori, i lavori in economia previsti in contratto fornendo la mano d'opera necessaria; i compensi per tali prestazioni, quando il loro importo sia compreso nella cifra indicata nel quadro economico posto a base di gara, verranno assoggettati al correttivo d'asta; quando lo superi saranno valutati applicando le tabelle della Commissione regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli pubblicata periodicamente dal Provveditorato delle Opere pubbliche per l'Emilia Romagna.

Oltre gli oneri di cui agli Artt. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 del Capitolato ed agli altri indicati nel presente Schema di Contratto, sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

Gruppo A – oneri di carattere generale

Gruppo B – oneri da sostenere prima dell'inizio dei lavori

Gruppo C – oneri da sostenere durante il corso dei lavori

Gruppo D – oneri da sostenere dopo l'ultimazione dei lavori

### **GRUPPO A - ONERI DI CARATTERE GENERALE**

#### **A1 - IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA**

##### **A1.1 - ASSICURAZIONI SOCIALI**

L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, ecc., nonché delle altre disposizioni che possano intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di Legge relative alle assunzioni obbligatorie.

##### **A1.2 - CONTRATTI DI LAVORO**

L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulate o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensioni dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

##### **A1.3 - TURNI DI LAVORO**

L'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e con le limitazioni previste dall'Art. 27 del Capitolato.

##### **A1.4 - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME**

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'amministrazione dell'osservanza delle norme suindicate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti; ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, e nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, salvi sempre gli altri diritti della amministrazione. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai punti precedenti, accertata dall'amministrazione o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'amministrazione medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, e procederà ad una destinazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni all'amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni.

### **A2 - RELATIVE AI LAVORI**

#### **A2.1 - SGOMBERO DEI LOCALI**

Lo sgombero, sotto la sorveglianza e le indicazioni della direzione lavori, dei materiali presenti nella zona d'intervento ed il loro trasferimento in altri locali all'interno dell'area ospedaliera o l'eventuale trasporto alle discariche autorizzate.

#### **A2.2 - ACCERTAMENTI TECNICI**

L'esecuzione di eventuali ulteriori accertamenti geognostici (indagine e redazione della relazione geologica e geotecnica), di eventuali ulteriori saggi sulle strutture esistenti e di prove di carico, che si rendessero necessari prima o durante il corso dei lavori.

#### **A2.3 - FORNITURA DOCUMENTAZIONE**

La fornitura, di idonea documentazione fotografica prima, durante e dopo l'ultimazione dei singoli lavori costituenti l'appalto: la documentazione sarà articolata come di seguito descritto:

- foto in formato digitale (\*.JPG risoluzione minima 1024x768), anche se non richiesto espressamente dalla D.L., di tutte le opere che successivamente, col procedere dei lavori, non saranno più visibili (scavi, fondazioni, tubazioni verticali ed orizzontali per scarichi acque chiare e scure, fognature, canalizzazioni interrante, reti impiantistiche principali sottotraccia o sottopavimento o coperte da controsoffitto, ecc.), in n. adeguato per ogni SAL;

Per la mancata fornitura della documentazione fotografica di cui ai punti 1 e 2 sarà applicata all'Impresa appaltatrice la penale **esposta in tabella P**. L'importo della penale sarà detratto dal Certificato di Pagamento immediatamente successivo.

La mancata fornitura della documentazione fotografica comporterà la sospensione dell'emissione del Certificato di pagamento.

#### **A2.4.- FORNITURA DI MEZZI DI TRASPORTO**

La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della direzione lavori e del personale di assistenza.

#### **A2.5 - NORME AMBIENTALI**

L'osservanza delle norme di salvaguardia ambientale e di igiene in vigore;

#### **A2.6 - NORME DI SICUREZZA**

La rigorosa osservanza delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano generale di sicurezza e nel piano operativo di sicurezza.

## **GRUPPO B - ONERI DA SOSTENERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI**

### **B1 - ALLACCIAMENTI, CANTIERAMENTO**

#### **B.1.1 – PERMESSI TEMPORANEI**

La richiesta ed il conseguente pagamento di eventuali oneri per l'ottenimento di permessi, licenze, nulla osta, comunque e a chiunque dovuti, nonché le segnalazioni agli Uffici Pubblici derivanti dall'esercizio dell'attività di cantiere escluso quindi il Permesso di Costruire ed ogni altro adempimento che ha attinenza con le trasformazioni edilizie e l'attuazione degli strumenti urbanistici.

#### **B.1.2 – ALLACCIAMENTI TEMPORANEI**

La realizzazione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici, telefax necessari per la conduzione dei cantieri ed il costante collegamento con gli uffici della Stazione Appaltante preposti alla Direzione dei Lavori;

#### **B.1.3 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

L'ottenimento della autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per eventuali cantieramenti o per lavori particolari;

#### **B.1.4 – INTERVENTI SU STRADE**

L'ottenimento dell'autorizzazione presso l'amministrazione competente per gli interventi che dovessero interessare strade comunali, provinciali, statali, ecc. (ad esempio: l'interruzione e taglio della strada per effettuare gli allacciamenti di rete e fognari; spostamento di passo carraio, ecc.).

#### **B.1.5 – SPOSTAMENTO RETI**

La realizzazione degli eventuali spostamenti di reti elettriche, gas, idriche, telefoniche, ecc. presenti all'interno del lotto sia che siano interrato che aeree;

#### **B.1.6 – TRACCIAMENTO**

L'esecuzione del tracciamento da realizzare prima dell'inizio dei lavori.

#### **B.1.7 – CARTELLO DI CANTIERE**

L'installazione nei siti prescritti dal direttore dei lavori, **entro 10 giorni dalla consegna dei lavori** del cartello informativo del tipo previsto dalla circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 Giugno 1990 n. 1729/UL; esso avrà dimensioni minime di ml 1,00 di larghezza per ml 2,00 di altezza. Tanto il cartello, che le armature di sostegno, devono essere eseguiti in materiale di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e debbono essere mantenuti permanentemente in perfetto stato dall'inizio dei lavori alla approvazione del collaudo. Su tale cartello redatto in conformità al facsimile fornito dalla stazione appaltante, dovranno esserci le indicazioni di tutte le imprese assuntrici dei lavori relative al contratto principale, gli importi dei relativi lavori e quant'altro specificato nella circolare del Ministero dei LL.PP. n.1729/UL del 1 Giugno 1990. Per ogni giorno di ritardo nell'installazione del cartello indicatore sarà applicata all'Impresa appaltatrice la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale è detratto dal certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

#### **B.1.8 – AREA DIREZIONALE**

La predisposizione **entro 20 gg dalla data di consegna dei lavori**, di uno spazio a disposizione del D.L. e dei suoi assistenti per l'esercizio delle funzioni di competenza. Tale luogo, arredato, illuminato, riscaldato, raffrescato e dotato di telefono, fotocopiatrice e telefax deve essere sempre accessibile durante l'orario di lavoro e vi dovranno essere custoditi i documenti relativi al cantiere (autorizzazioni, pratiche c.a., giornale dei lavori, liste in economia etc.). Per la mancata fornitura di quanto richiesto l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

Ogni qualvolta sarà reso impossibile l'accesso durante lo svolgimento dei lavori, o verrà riscontrata la mancanza di uno o più dei documenti contabili prescritti sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

#### **B.1.9 – PRATICA C.A.**

L'espletamento degli oneri ed obblighi derivanti da quanto stabilito dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" e successive modificazioni.

#### **B.1.10 – ALLESTIMENTO AREA CANTIERE**

L'esecuzione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto indicato nel Piano di Sicurezza e richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

## **B.2 - RICONOSCIBILITÀ DEGLI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE**

### **B.2.1 – DOCUMENTAZIONE**

Al fine di consentire all'Amministrazione - attraverso il Direttore dei lavori - il riscontro tra il personale presente in cantiere ed il personale dipendente dall'impresa, il personale delle ditte subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, l'appaltatore dovrà:

- fornire l'**elenco** del personale presente in cantiere, aggiornato mensilmente;
- fornire la copia della C.O.T. di instaurazione del rapporto di lavoro
- fornire la copia della lettera di assunzione del personale
- **depositare in cantiere copia del Libro unico del lavoro**, aggiornato mensilmente.

Qualora venisse riscontrata la mancanza di aggiornamento del documento sarà applicata una **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

### **B.2.2 – TESSERINO**

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita **tessera di riconoscimento, corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono indicate nel Piano di sicurezza e Coordinamento.

Il mancato rispetto della prescrizione, comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**, per ogni infrazione contestata.

L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

## **GRUPPO C - ONERI DA SOSTENERE DURANTE IL CORSO DEI LAVORI**

### **PARTICOLARITÀ DEI LAVORI DA ESEGUIRE**

Oltre agli oneri di carattere generale che l'appaltatore deve sostenere durante i lavori, di seguito si evidenziano alcuni oneri specifici riferiti

al presente progetto, che sono compresi nel costo dell'appalto:

- le voci relative alla rimozione di servizi igienici, sanitari e radiatori, oltre all'onere per il trasporto a rifiuto in discariche controllate ed

autorizzate, comprendono altresì gli oneri per l'individuazione e l'intercettazione delle tubazioni delle reti principali e la collocazione di eventuali valvole di intercettazione e sezionamento. In caso di mancanza di possibilità di esclusione dei circuiti da eliminare, rispetto alle reti principali e funzionanti, sono stati valutati nel prezzo e, quindi, compresi, gli oneri per chiusura e svuotamento e successivo riempimento delle reti da mantenere in funzione. Se l'impresa riterrà conveniente l'uso di sistemi alternativi (glaciazione, ect.) potrà proporli ma senza richiedere costi aggiuntivi.

- durante i lavori di scavo per le fondazioni, è possibile l'interferenza con le strutture esistenti; oltre all'ovvio ricorso a tutte le forme di sicurezza dei lavoratori ed a tutti gli accorgimenti necessari per evitare lesioni ai fabbricati esistenti, l'impresa è informata che sono stati valutati ed inglobati, sia nel prezzo dello scavo che in quello di demolizione delle murature, anche gli oneri per eventuali lavori di sbrecciatura, lievi di sottofondazioni, squadratura e quant'altro necessario per realizzare le nuove fondazioni;
- durante i lavori di scavo è possibile l'interferenza con linee impiantistiche esistenti la cui funzionalità dovrà essere garantita, se del caso, tramite opere provvisoriale, tese alla salvaguardia delle funzionalità delle linee stesse e della sicurezza delle persone, sino al loro definitivo smantellamento in ragione dell'avanzamento del cantiere; sono stati valutati nel prezzo e, quindi, compresi, gli oneri per la realizzazione di puntelli, impalcati ed ogni altra opera provvisoriale necessaria la funzionalità degli impianti;
- durante i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria, di polifore, di cunicoli impiantistici, ecc. è possibile l'interferenza con le strutture esistenti; oltre all'ovvio ricorso a tutte le forme di sicurezza dei lavoratori l'impresa è informata che sono stati valutati ed inglobati nei prezzi, anche gli oneri per spurgo di fognature, spostamenti provvisori, ripristini di parti esistenti, ed ogni altra opera provvisoriale necessaria per garantire quanto premesso;
- la protezione di tubazioni ed impianti interrati, eventualmente scoperti durante l'esecuzione degli scavi, da realizzare con incamiciamenti, staffaggi di sostenimento, coibentazioni, ed altre lavorazioni necessarie come da indicazioni della D.L. In occasione di tali circostanze gli scavi, anche se è previsto che siano eseguiti con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti a mano e comunque utilizzando tutte le precauzioni ai fini della sicurezza degli operatori ed al fine di evitare danni agli impianti interrati.
- durante i lavori di sistemazione dell'area esterna sono a carico dell'impresa gli oneri riguardanti: lo sgombero della neve e foglie; la pulizia dell'area mediante lo sfalcio e la raccolta di erba ed arbusti e mediante la raccolta e trasporto in discarica di materiale vario di risulta;
- il noleggio di gruppi elettrogeni (fino a 5 KWh) o di altre attrezzature specifiche che servano a protezione durante interventi particolari come allacciamenti.

## **C1 - GESTIONE DEL CANTIERE**

### **C.1.1 – DIREZIONE**

La direzione del cantiere da parte del titolare della Impresa, o nel caso che questi non abbia la necessaria qualifica professionale, da altra persona idonea e qualificata, incaricata dal titolare ed accettata dal direttore dei lavori Il direttore del cantiere deve essere regolarmente iscritto all'albo della propria categoria professionale e deve prestare con continuità la propria opera in cantiere. Il nominativo del direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto al direttore dei lavori prima della consegna dei lavori, con indicazione della qualifica professionale e numero di iscrizione al proprio albo professionale, e si intende accettata dal direttore dei lavori a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate al direttore dei lavori a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; resta inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere per cui fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del cantiere si intende effettuata dal sostituendo direttore del cantiere.

### **C.1.2 – MANO D'OPERA**

La comunicazione alla stazione appaltante **entro il giorno 5 (cinque)** di ciascun mese, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e di tutti i dati che la direzione stessa ritenga opportuno raccogliere allo scopo di formare una statistica sul rendimento della mano d'opera, se espressamente richiesto dal direttore dei lavori

### **C.1.3 – ACQUE**

Il mantenere, fino al collaudo, la continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.

### **C.1.4 – GUARDIANIA CANTIERE**

L'assicurare la vigilanza e guardiana del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

### **C.1.5 – CARTELLI DI CANTIERE**

la fornitura e manutenzione di:

- cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori a scopo di sicurezza;
- segnaletica esterna provvisoria, causa i lavori in corso, per l'utenza ed il personale, di indicazione dei percorsi e accessi temporanei ai vari corpi, come da indicazioni della D.L.;

Il mancato rispetto della prescrizione comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**, per ogni infrazione contestata. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza

### **C.1.6 – PERCORSI**

Il mantenimento della continuità dei percorsi interni ed esterni durante l'intera durata dei lavori, mediante la realizzazione di passaggi temporanei, coperti o scoperti, adeguatamente segnalati.

### **C.1.7- SCHEMI COSTRUTTIVI FOGNATURE**

La presentazione, **entro 10 gg. dall'inizio dei lavori relativi alle fognature** dello schema costruttivo degli scarichi orizzontali e verticali e delle fognature, compreso il rilievo ed il disegno del tracciato e delle quote di livello della fogna pubblica e dell'allacciamento alla fogna esistente.

Il mancato rispetto della prescrizione, comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**, per ogni infrazione contestata. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza

### **C.1.8 – PIANO QUOTATO**

La presentazione al direttore dei lavori, **entro 20 giorni dalla consegna dei lavori**, di un piano quotato e di sezioni dell'area oggetto di intervento, come da disposizioni del direttore dei lavori.

Per il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**.

L'importo della penale verrà detratto dal certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

### **C.1.9 – TENUTA GIORNALE DEI LAVORI**

La compilazione, a cura dell'Impresa, per ogni giorno di lavoro, del "giornale dei lavori" depositato presso il cantiere secondo le indicazioni di seguito riportate :

1. all'inizio della giornata lavorativa compilare le PARTI A1 ed A2 **con sottoscrizione in calce:**

- il nominativo, la specializzazione ed il numero degli operai con indicazione dell'Impresa di appartenenza
- mezzi d'opera impiegati dall'impresa
- osservazioni meteorologiche ed idrometriche
- eventuali indicazioni sulla natura del terreno ed altre particolarità che possono essere utili

2. alla fine della giornata lavorativa compilare la PARTE A3, anch'essa debitamente sottoscritta in calce:

Per ogni mancata sottoscrizione del Giornale dei Lavori, sarà applicata all'impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

## **C2 - PROVE E CAMPIONATURE**

### **C2.1 – CAMPIONATURA MATERIALI**

Il deposito presso la Direzione dei Lavori e prima di eseguire i lavori oggetto dell'appalto, di una campionatura completa dei materiali e delle apparecchiature da installare; la Direzione dei lavori si riserva la facoltà di far realizzare all'Impresa modelli e campionature anche in scala 1:1 delle opere previste. Per la mancata fornitura del materiale l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza. L'Impresa deve allontanare immediatamente dal cantiere i materiali rifiutati.

### **C2.2 – PROVE**

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Tutte le prove ed i controlli eseguiti dall'appaltatore sui lavori eseguiti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere dato un adeguato preavviso alla DL che potrà presenziare alle prove
- le prove dovranno essere eseguite in conformità alle norme e disposizioni di legge
- le prove dovranno essere eseguite da personale qualificato
- le prove dovranno essere e seguite con strumenti in corretto stato di taratura
- le registrazioni relative ai risultati ottenuti ed allo stato di taratura delle attrezzature dovranno essere consegnate alla DL.

### **C2.3 – PROVE DI CARICO**

L'esecuzione di ogni prova di carico, di verifica e di relazione tecnica (corredata da elaborati grafici) che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, fondazioni, solai o qualsiasi altra struttura portante.

## **C3 - CALCOLI, GETTI**

### **C3.1 – PARTICOLARI DI CANTIERE OPERE IN C.A.**

La presentazione, **10 gg. prima dell'inizio dei lavori relativi alle strutture**, dei particolari costruttivi e dei disegni di cantiere delle strutture da modificare o da realizzare, in particolare:

- demolizioni in breccia di murature portanti;
- demolizioni in breccia per l'apertura vani porte e finestre;
- realizzazione di fori nelle strutture portanti per passaggio di impianti (canali, canaline, tubazioni, ecc.);
- realizzazione di travi e pilastri in c.a.;
- realizzazione di solai;
- realizzazione di strutture in c.a. per la formazione dei vani ascensore e montacarichi;

che a partire dal progetto messo in gara dalla stazione appaltante, l'impresa avrà fatto proprio attraverso il calcolo strutturale dei singoli elementi; tali elaborati dovranno essere firmati da un tecnico abilitato incaricato dall'Impresa aggiudicataria; per la mancata fornitura di quanto previsto l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

### **C3.2 – COMUNICAZIONE AVVISO GETTI OPERE IN C.A.**

Almeno 48 ore prima dell'inizio di qualsiasi getto per opere in c.a. è fatto obbligo all'Impresa di avvertire in via ufficiale il direttore dei lavori allo scopo di consentire al medesimo la verifica delle armature predisposte; per la mancata ottemperanza alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

## **C4 - TENUTA DEL CANTIERE**

### **C4.1 – PULIZIA CANTIERE**

L'effettuazione della pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché la pulizia finale dei locali, a lavoro completato. Ogni volta che si riscontrerà il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

### **C4.2 – PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE**

Nell'ambito degli interventi di lotta integrata alla diffusione della "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*) deve essere evitata la formazione di raccolte d'acqua rimuovendo, tempestivamente, ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all'interno dei cantieri.

A tal fine è necessario:

- evitare assolutamente le raccolte idriche in bidoni etc., qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con l'acqua, questi dovranno essere chiusi con un coperchio o svuotati completamente ogni 5 giorni;
- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta dell'attività in modo da evitare la possibile formazione di punti di raccolta d'acqua;
- evitare che si formi acqua stagnante nelle raccolte idriche temporanee (scavi di fondazione, bacini, coperture con teli impermeabili, etc.);
- provvedere alla razionalizzazione del terreno e dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, in caso di sospensione temporanea dell'attività di cantiere;
- riempire tassativamente con sabbia (mai con acqua) i New - jersey di plastica a delimitazione dei cantieri;
- nel caso siano indispensabili i bacini aperti, provvedere alla loro disinfezione periodica contro i focolai larvali.

### **C4.3 – ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE**

Il consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'amministrazione appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'amministrazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

#### **C4. 4 – CUSTODIA MATERIALI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.

### **GRUPPO D - ONERI DA SOSTENERE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

#### **D1 - OPERAZIONI DI SGOMBERO**

##### **D1.1 – SGOMBERO CANTIERE**

Lo sgombero dal cantiere, **entro 10 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori**, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà. Per il mancato sgombero del materiale l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

#### **D2 - DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI RISPETTO**

##### **D2.1 – FASCICOLO ISTRUZIONI**

La fornitura in quadruplica copia, prima del precollaudo, di un fascicolo contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e la ordinaria manutenzione degli impianti; il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione dei termini per le operazioni di collaudo dell'opera.

##### **D2.2 – DISEGNI “AS BUILT”**

La fornitura, su supporto magnetico compatibile col sistema CAD del Servizio Tecnico, e nella forma dallo stesso definita, di tutti gli elaborati esecutivi con gli aggiornamenti eventualmente intervenuti in corso d'opera. In particolare, per gli impianti, la consegna, ad impianti ultimati, prima del collaudo definitivo, sempre su supporto magnetico compatibile col sistema CAD del Servizio Tecnico, e nella forma dallo stesso definita, della serie completa di disegni raffiguranti con precisione gli impianti, come risultano effettivamente eseguiti, con la precisazione delle dimensioni e caratteristiche dei singoli elementi costitutivi degli impianti stessi e di tutte le apparecchiature installate, compresi i particolari costruttivi delle apparecchiature, gli schemi elettrici e quelli di funzionamento. (Si avrà particolare cura nel rappresentare le parti degli impianti che non risulteranno in vista - colonne, tubazioni, ecc. - al fine di rendere possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione); la mancata presentazione della citata documentazione comporterà la sospensione dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

##### **D2.3 – MATERIALI DI RISPETTO**

La fornitura di materiali di rispetto così come indicata nei disciplinari tecnici allegati al presente Schema di Contratto, **entro 30 giorni dall'accertamento di fine lavori**. Per il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**, oltre al controvalore del materiale non consegnato. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento a saldo dei lavori in contratto.

##### **D2.4 – DEPLIANT ILLUSTRATIVI FINALI**

La fornitura di depliant illustrativi dell'opera realizzata, stampati in conformità al modello standard del Servizio Tecnico nel numero di copie indicate dallo stesso Servizio, **entro 30 giorni dall'accertamento di fine lavori**; per il mancato o parziale ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

##### **D2.5 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI**

La fornitura in quadruplica copia delle dichiarazioni di conformità, relative a tutti gli impianti, in base all'Art. 7 del DM 37/08 del 21/01/08 comprensive di tutti gli allegati obbligatori e dei verbali di collaudo. In base all'Art. 11 del DM 37/08 del 21/01/08, la dichiarazione di conformità deve essere presentata **entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori** (relativamente alla parte di edificio completato) al fine di attivarne la funzionalità; per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza. In pendenza della presentazione della citata documentazione, non si inizierà il collaudo finale dell'opera. Pertanto, solo dalla data di presentazione della completa documentazione decorreranno i termini di legge per il completamento del collaudo.

È a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori, la consegna di una copia della documentazione di cui sopra rispettivamente: allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune (all'Art. 11 del DM 37/08 del 21/01/08).

##### **D2.6 – IMPIANTI ELEVATORI**

La fornitura di:

- una copia riproducibile delle tavole di progetto aggiornate, che rappresentino fedelmente le opere così come sono state effettivamente eseguite;
- il manuale contenente le istruzioni di funzionamento e manutenzione generale dell'impianto con particolare riguardo allo scadenziario delle operazioni da eseguire;
- I pieghevoli, i dati descrittivi, le istruzioni di funzionamento e manutenzione di ciascun componente dell'impianto;
- l'elenco dei pezzi di ricambio consigliati da tenere a magazzino a cura della Committente;
- dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08;
- collaudo funzionale (verbale e fascicolo di collaudo) ed espletamento delle pratiche necessarie all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni all'esercizio compresa tutta la documentazione necessaria.
- pianta dell'ascensore nell'edificio
- schema elettrico del circuito di potenza e del circuito di sicurezza
- schema idraulico
- elenco dei componenti di sicurezza
- caratteristiche di base delle funi e delle catene
- istruzioni per l'uso, la manutenzione e le operazioni di evacuazione dell'ascensore

L'impresa è edotta che la effettiva messa in funzione dell'impianto elevatore può avvenire solo dopo la consegna di tutta la documentazione necessaria al Servizio competente del Comune che ne rilascia l'autorizzazione all'uso.

È onere pertanto dell'impresa esecutrice produrre la documentazione di sua competenza in tempo utile affinché alla data di ultimazione dei lavori della fase, l'impianto elevatore possa essere messo in funzione a tutti gli effetti.

In caso di ritardo della messa in funzione dell'impianto elevatore per cause imputabili all'impresa esecutrice (es. mancanza di consegna di documentazione in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune), nonostante sia accertata la fine lavori edili ed impiantistici dello stralcio nei tempi previsti, sarà applicata la penale **esposta in tabella P**.

##### **D2.7 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI**

Con riferimento specifico alle seguenti fattispecie:

- strutture ed elementi costruttivi portanti e/o separanti comunque presenti nei locali oggetto di intervento ed oggetto di particolari prescrizioni in materia di prevenzione incendi.
- materiali ed elementi installati aventi caratteristiche di reazione o resistenza al fuoco o elementi necessari comunque ai fini antincendio (porte, altri elementi di chiusura, vetrate, serrande tagliafuoco, intonaci, estintori, vernici, rivestimenti, armadi mobili compatibili, ecc);
- impianti realizzati, ricadenti o meno nel campo di applicazione del DM 37/08 del 21/01/08;
- vetri di sicurezza e vetri antisfondamento,

dovrà essere consegnata alla direzione lavori, **entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori**, la seguente documentazione in triplice copia:

- modulistica (aggiornata alla data di conclusione dei lavori) predisposta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, scaricabile dal sito [www.vigilidelfuoco.it](http://www.vigilidelfuoco.it), necessaria o richiesta per la fine lavori e l'avvio dell'attività (presentazione della S.C.I.A.); in particolare:
  - Pin 2-nnnn - S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (solo compilazione)
  - Pin 2. 1-nnnn - Asseverazione Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
  - Pin 2.2- nnnn - Cert. REI Certificazione di resistenza al fuoco
  - Pin 2.3- nnnn - Dich. Prod. Dichiarazione inerente i prodotti
  - Pin 2.4- nnnn - Dich. Imp. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
  - Pin 2.5- nnnn - Cert. Imp. Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
  - Pin 2.6- nnnn - Dichiarazione non aggravio rischio Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio

Detta documentazione dovrà essere predisposta e firmata da tecnici professionisti abilitati (laddove richiesto da "professionisti antincendio" iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06) che se ne assumeranno la piena responsabilità, fatta eccezione per la modulistica a firma della Committenza la quale dovrà essere comunque predisposta a cura del aggiudicatario. Ai modelli compilati dovranno essere allegati le relazioni illustrative e di calcolo, gli elaborati grafici esplicativi delle opere realizzate, le dichiarazioni, i certificati, le prove di laboratorio autorizzato, le asseverazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente al momento della conclusione dei lavori.

Tutti gli oneri e le spese tecniche relative saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

La normativa di riferimento, principale e non esaustiva, per la redazione della documentazione è:

- D.M. 4 maggio 1998 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco"
- D.P.R. 1 agosto 2011 n.151: "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
- D.L. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151"

Ogni giorno di ritardo della presentazione della citata documentazione (da produrre ad ultimazione dei lavori relativo a ciascuno stralcio) comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**

L'importo della penale verrà detratto dalla rata di saldo.

In pendenza della presentazione della citata documentazione, non saranno avviate le operazioni di collaudo finale del contratto; dalla data di presentazione della completa documentazione decorreranno i termini di legge per il completamento del collaudo.

#### **D2.8 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT®**

La collocazione secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, delle etichette identificative dei locali fornite dal Servizio Tecnico Patrimoniale; la mancata apposizione delle stesse rilevata in sede di verbale di fine lavori comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**

L'importo della penale verrà detratto dalla rata di saldo.

#### **D3 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, deve essere fatta a cura e spese dell'appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purchè corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione deve essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori

#### **D4 - GARANZIA DEI LAVORI**

La garanzia sulle forniture e sulle opere eseguite è di anni due decorrenti dalla data di approvazione del collaudo definitivo.

In base all'Art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore è garante per un periodo di 10 anni per eventuali gravi difetti o rovina che dovessero manifestarsi nelle opere eseguite (opere civili ed impianti).

**TABELLA P - QUADRO DELLE PENALI**

art	titolo	scadenza	Penale €	
<b>2.14</b>	accesso cantiere - riservatezza delle informazioni	contestuale	2.500,00	volta
<b>2.8</b>	subappalti, forniture con posa e noli a caldo	entro 10 gg dalla richiesta	50,00	giorno
<b>3.16</b>	Penale per ogni giorni di ritardo	v. art 3.16	v. art. 3.16	giorno
<b>A2.3</b>	fornitura documentazione fotografica	contestuale	2.500,00	volta
<b>B.1.7</b>	ritardo nella fornitura del cartello di cantiere	entro 10 gg dalla consegna dei lavori	50,00	giorno
<b>B.1.8</b>	predisposizione dell'ufficio di Direzione dei Lavori	entro 20 gg dalla consegna dei lavori	50,00	giorno
<b>B.1.8</b>	accesso all'ufficio della direzione dei lavori	contestuale	1.000,00	volta
<b>B.2.1</b>	aggiornamento libro matricola o equivalente	contestuale	1.000	volta

<b>art</b>	<b>titolo</b>	<b>scadenza</b>	<b>Penale €</b>	
<b>B.2.2</b>	presenza del cartellino di riconoscimento	contestuale	1.000,00	volta
<b>C.1.5</b>	fornitura di cartelli di segnalazione	entro 10 gg da consegna dei lavori	50,00	giorno
<b>C.1.7</b>	rilevo livelli fognature	entro 10 gg da inizio dei lavori	50,00	giorno
<b>C.1.8</b>	redazione piano quotato	entro 20 gg da inizio dei lavori	50,00	giorno
<b>C.1.9</b>	compilazione del giornale dei lavori	contestuale	1.000,00	volta
<b>C.2.1</b>	campionatura completa dei materiali	contestuale	50,00	giorno
<b>C.3.1</b>	particolari costruttivi strutture	10 gg prima dell'inizio delle strutture	50,00	giorno
<b>C.4.1</b>	pulizia vie di transito	contestuale	1.000,00	volta
<b>C.5</b>	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	contestuale	1.500,00	volta
<b>D.1.1</b>	sgombero del cantiere	entro 10 gg da fine lavori della fase	50,00	giorno
<b>D.2.3</b>	fornitura di materiali di rispetto	entro 30 gg da fine lavori della fase	500,00	volta
<b>D.2.4</b>	fornitura dei depliant	entro 30 gg da fine lavori della fase	50,00	giorno
<b>D.2.5</b>	fornitura delle dichiarazioni di conformità	entro 30 gg da fine lavori della fase	50,00	giorno
<b>D.2.6</b>	ritardo messa in funzione degli impianti elevatori	ultimazione dei lavori di ogni fase	50,00	giorno
<b>D.2.7</b>	documentazione di prevenzione incendi	entro 15 gg da fine lavori della fase	50,00	giorno
<b>D.2.8</b>	etichette sulle porte dei locali	prima della fine dei lavori accertata	100,00	cadauna

Il Progettista incaricato  
(Arch. Giorgia Grassi)